

INTEGRAZIONE ACCORDO EX ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 300/70
(STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA –
SOTTOSCRITTO IN DATA 22-12-2015 E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO
IN DATA 2-10-2018 E IN DATA 15-11-2018

Tra il Comune di Rimini, rappresentato nel presente accordo dal dott. Luca Uguccioni, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore/Segretario generale dell'Ente, nonché Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

e

- le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del personale dirigenziale e quelle firmatarie del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- la Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Rimini (RSU);
- la Rappresentanza sindacale aziendale del Comune di Rimini (RSA);

PREMESSO che:

- l'articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro”;
- l'articolo 4, comma 2 della Legge citata stabilisce che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”;
- la disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- con provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) il Garante per la

protezione dei dati personali ha richiamato il predetto principio e individuato gli adempimenti e le prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti le misure di sicurezza;

- con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970;
- in data 22 dicembre 2015 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto apposito accordo avente ad oggetto "Accordo ex articolo 4 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza";
- in data 2 ottobre 2018 e in data 15 novembre 2018 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto l'integrazione al predetto accordo del 22 dicembre 2015;

DATO ATTO che il Comune di Rimini ha la necessità di installare ulteriori impianti di videosorveglianza, rispetto a quelli individuati nei precitati accordi del 22/12/2015, e del 2/10/2018 e del 15/11/2018, al fine di prevenire e contrastare eventi criminosi quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente, nonché al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, e precisamente:

- all'interno del palazzo ex Aquila d'oro in prossimità della porta di ingresso alla Sala del Consiglio Comunale sita in via Solferino;
- presso la sezione del Museo Fellini di prossima realizzazione presso il Castel Sismondo, sito in Piazza Malatesta, il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 30 luglio 2019, n. 238; si precisa che l'eventuale installazione di impianti di videosorveglianza nella sezione del Museo Fellini che verrà realizzata all'interno di Palazzo Valloni (Cinema Fulgor), sarà oggetto di un successivo accordo successivamente all'approvazione dei documenti progettuali riferiti a tale sezione;

tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Comune intende installare e utilizzare ulteriori sistemi di videosorveglianza negli ambienti meglio illustrati nella scheda allegata al presente accordo a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Le parti convengono che l'installazione e l'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo precedente siano finalizzati esclusivamente alla prevenzione ed al contrasto di possibili eventi criminosi, quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente e siano altresì funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti del Comune di Rimini, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che le telecamere sono posizionate solo in aree ed ambienti in cui effettivamente esiste un rischio concreto e non altrimenti controllabile di danni al patrimonio dell'ente e per la sicurezza dei dipendenti, in modo da riprendere unicamente le zone specificatamente individuate. A ciò consegue che le immagini che verranno registrate saranno limitate ai soggetti che in quel momento transitano nell'area ripresa dalle telecamere.

Art. 3

L'installazione dei nuovi impianti audiovisivi e la loro utilizzazione, nonché quella dei restanti impianti, avverrà nel rispetto del "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato in data 8 Aprile 2010 dal Garante della Privacy, del regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalle successive specifiche direttive e norme che interverranno sulla materia.

Art. 4

Per quanto non espressamente dichiarato col presente accordo rimangono in vigore le condizioni indicate nell'accordo 22 dicembre 2015 e nelle successive integrazioni del 2 ottobre 2018 e del 15 novembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rimini, 30 settembre 2019

Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente

Segretario Generale (Luca Uguccioni) F.to L. Uguccioni

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U. F.to D. Nanni

R.S.U. F.to A. Villani

R.S.U. F.to L. Fusco

R.S.U. F.to R. Del Bianco

R.S.U. F.to A. Bianchi

R.S.U. F.to C. Vitali

R.S.U. F.to R. De Chiara

R.S.U. F.to L. Luisè

R.S.U. F.to L. Ricciato

R.S.U. F.to S. Balducci

R.S.U. F.to M. Nanni

R.S.U. F.to D. Della Marchina

R.S.U. F.to R. Piscaglia

R.S.U. F.to D. Zavatta

R.S.U. F.to F. Brandi

R.S.U. (_____) _____

R.S.U. (_____) _____

R.S.U. (_____) _____

R.S.U. (_____) _____

R.S.U. (_____) _____

R.S.A. (Anna Errico) F.to A. Errico

(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F. P. F.to O. Giacomini

CISL F. P. F.to G. Bernardi

UIL F.P.L. F.to A. Bianchi

C.S.A . (_____) _____

DIREL-CONFEDIR (_____) _____

FP CIDA (_____) _____

ALLEGATO ALL' ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

LUOGO	COMPONENTI	ZONA DI POSIZIONAMENTO
Ingresso sala Consiglio comunale – Palazzo ex Aquila d'oro	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 telecamera dome mod. TD-9555S2 - l'impianto sarà provvisto di un sistema di registrazione attraverso n. 1 videoregistratore mod. TD-3100B1-0P - Monitor a colori marca ASUS modello VW199 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 telecamera al piano terra del palazzo ex Aquila d'oro in direzione della porta di ingresso esterna della sala del Consiglio comunale - Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Comunale
Sezione Museo Fellini presso Castel Sismondo – Piazza Malatesta	<ul style="list-style-type: none"> - sostituzione delle attuali telecamere già installate presso il castello con telecamere digitali di nuova generazione di tipo minidome IP PoE - previsione di diversi punti con predisposizione per l'eventuale installazione di ulteriori telecamere - installazione di un nuovo NVR (videoregistratore di rete) fino a 128 ingressi per la registrazione delle immagini 	<ul style="list-style-type: none"> - piano terra: 10 telecamere minidome fisse HDTV1080p e 13 punti di predisposizione per ulteriori installazioni - piano ammezzato: 3 telecamere minidome fisse HDTV1080p e 5 punti di predisposizione per ulteriori installazioni - piano primo: 6 telecamere minidome fisse HDTV1080p e 15 punti di predisposizione per ulteriori installazioni <p>Si precisa che l'ubicazione degli impianti qui elencati fa riferimento al progetto definitivo approvato con D.G. 238 del 30 luglio 2019</p>

Segue dettaglio planimetria degli edifici con indicato il posizionamento degli apparati

